

***D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81***


***Applicazione alle Associazioni Sportive  
Dilettantistiche e alle Associazioni di  
Promozione Sociale***



# ***Ambito di applicabilità***

Art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008

***“Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio”***



commi 2 e 3-bis indicano le attività per le quali  
le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 devono  
essere applicate

***“...tenendo conto delle effettive particolari  
esigenze connesse al servizio espletato o alle  
peculiarità organizzative”***

da individuarsi con specifici decreti ministeriali

Nelle attività particolari non sono considerate, né  
quelle svolte dalle Associazioni sportive  
dilettantistiche, né quelle delle Associazioni di  
promozione sociale



a tali associazioni dovrà applicarsi il D.Lgs. n.  
81/2008, o in senso estensivo, qualora si  
configuri la presenza di un rapporto datore di  
lavoro/lavoratore, o nei termini dell'art. 21

# ***Collaboratori che prestano attività a titolo volontaristico o con mero rimborso spese***

D.Lgs. n. 81/2008 considera il volontariato in riferimento a:

- cooperative sociali (L. n. 381/91);
- volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- volontari della protezione civile;
- volontari della croce rossa italiana;
- volontari del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico;
- volontari di cui alla L. n. 266/91;
- volontari che effettuano servizio civile;

per i soggetti che prestano la propria  
attività:

- **spontaneamente**
- **a titolo gratuito o con mero rimborso  
delle spese**

nelle Associazioni di promozione sociale di  
o nelle Associazioni sportive  
dilettantistiche

**nulla viene specificamente previsto dalla  
normativa prevenzionistica**

## Confrontando:

- definizione di attività di volontariato con attività dei collaboratori ASD e APS

## Considerando:

- rilevanza sociale delle attività svolte da ASD e APS
  - assenza di fini di lucro
- limitate risorse a disposizione delle medesime

Siritiene opportuno estendere la disciplina del citato art. 3, comma 12-bis altresì ai soggetti che prestano la propria attività spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso delle spese, in favore di ASD e APS

attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni del titolo III;  
dispositivi di protezione individuale conformi alle  
disposizioni di cui al titolo III;

se attività presso un datore di lavoro, questi è tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare e, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività svolte, nell'ambito della medesima organizzazione, dal personale dipendente;

il titolare dell'organizzazione (Presidente dell'Associazione) è tenuto a fornire loro dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il volontario è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

**Al di fuori dei soggetti sopra considerati e, quindi, in presenza di lavoratori ex art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008, oppure nel caso in cui gli importi eventualmente corrisposti ai collaboratori sopra considerati non possano essere riconosciuti a titolo di mero rimborso spese, ma vengano a configurarsi come una retribuzione, si potranno manifestare le seguenti fattispecie:**

- o il prestatore d'opera viene considerato quale lavoratore autonomo (nell'ambito dell'art. 2222 del codice civile) con applicazione dell'art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008;

- o tale soggetto rientra più genericamente nell'ambito dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008, con conseguente applicazione per esteso delle disposizioni del Testo Unico relative alla tipologia di attività e di rischio.

*Grazie per l'attenzione*

